

---

**Da:** MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI  
**Inviato:** giovedì 26 settembre 2019 11:17  
**Oggetto:** Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Chiarimenti sulla documentazione da inviare in fase di Controllo documentale

In riferimento alle operazioni sottoposte a Controllo documentale secondo quanto previsto alla Parte V delle Disposizioni Operative in vigore dal 15 marzo 2019 e, in particolare, alla documentazione da inviare al Gestore, si chiariscono i seguenti aspetti:

1. **Documentazione comprovante il possesso da parte del soggetto beneficiario finale del requisito di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo B.4, lettera d) (“i soggetti beneficiari finali non devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia)**

È necessario inviare un documento che evidenzi con chiarezza lo “stato del rapporto” alla data della richiesta di ammissione alla garanzia e dal quale si possa verificare, senza dubbio, che il soggetto beneficiario finale era in possesso del su menzionato requisito di ammissibilità.

Si precisa che, in caso di soggetti beneficiari finali che rappresentano per il soggetto finanziatore “nuovi clienti”, è necessario inviare un documento dal quale risulti che non vi erano, tra i due predetti soggetti, rapporti preesistenti.

2. **Documentazione comprovante il possesso da parte del soggetto beneficiario finale dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo B.4, lettere e), g) e h)**

È sufficiente inviare una visura camerale del soggetto beneficiario finale nella quale siano presenti le informazioni relative agli eventi pregiudizievoli.

3. **Documentazione richiesta nel caso in cui la domanda di ammissione alla garanzia del Fondo presentata ai sensi del modello di cui alla Parte IX, paragrafo A, non contenga i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau**

Si ricorda, innanzitutto, che l’inserimento dei predetti dati è obbligatorio nel caso in cui gli stessi siano disponibili alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo e siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale.

Pertanto, in caso di mancato inserimento, il soggetto richiedente deve inviare documentazione utile a dimostrare che:

- non è previsto nei suoi regolamenti e/o procedure l’utilizzo dei predetti dati per la valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, ovvero
- i predetti dati non erano ancora disponibili alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo (perché, ad esempio, non aveva ancora avviato il proprio iter istruttorio).

Si evidenzia che, in assenza di tale documentazione non sarà possibile concludere positivamente l’iter ispettivo documentale.

Si fa presente, infine, che la documentazione sopracitata sarà richiesta anche nell’eventuale successiva fase di Escussione della Garanzia.



**CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**

Mediocredito Centrale SpA  
Viale America, 351  
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>

**Si prega di non scrivere o rispondere  
a questa casella di posta elettronica**